

TRIBUNALE DI ROVERETO

Il Collegio, in persona dei magistrati

dott. Mariateresa Dieni presidente rel.

dott. Luca Perilli giudice

dott. Ilaria Cornetti giudice

nr 38/11
nr. 4526c

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 10.3.2011 ,

osserva quanto segue .

Possono essere dati per conosciuti i fatti di causa, il provvedimento reclamato, le posizioni e le argomentazioni a sostegno delle rispettive richieste.

il reclamo proposto dal ministero dell'economia e delle finanze è infondato e deve essere respinto .

In particolare condivisibili sono le argomentazioni del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza del "fumus boni iuris".

La tesi sostenuta dalla MEF secondo cui l'art. 9 comma 25 del DL 7 /2010 convertito in legge 122 /2010 , che ha previsto " il personale già appartenente all'amministrazione autonoma dei monopoli di stato , distaccato presso l'ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 d.l.vo 283 71998 , a decorrere dall'1.1.2011 è inquadrato , anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto", avrebbe "cristallizzato" la posizione del personale indicato nella legge citata alla data della sua entrata in vigore, rendendo inefficace la revoca alla disponibilità al comando , non appare condivisibile .

In particolare il consenso al comando deve intendersi come requisito di legittimità del comando stesso, sia al momento in cui il lavoratore viene

1

comandato, sia durante il rapporto di lavoro; in tal senso depone inequivocabilmente il CCNL integrativo del comparto ministeri del 16.5.2001 all'art. 4 comma 6 che prevede espressamente che il comando può cessare prima del termine per effetto del ritiro dell'assenso dell'interessato .

Ne consegue che, come esattamente affermato dal primo giudice, se il legislatore avesse voluto precludere al personale in parola la facoltà di ritirare il consenso, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, senza che tale possibilità possa ricavarsi in via di mera interpretazione .

Tale impostazione appare, allo stato, la più conforme ai criteri costituzionali sotto il profilo della tutela dell'affidamento e del principio della certezza del diritto .

A ciò deve aggiungersi che di sicuro rilievo è la circostanza evidenziata sia in ricorso che in sede di comparsa nella fase del reclamo, che il MEF abbia provveduto allo spostamento di alcuni lavoratori ex monopoli anche successivamente alla data del 31.5.2010, circostanza non contestata dal ministero se non sotto il profilo della peculiarità di tali posizioni e della possibilità di agire rispetto alle medesime in autotutela, che contraddice la sua stessa tesi e rende evidenti aspetti allarmanti di disparità di trattamento tra lavoratori .

Periculum in mora . t

Sussiste altresì il "periculum in mora " attesa la lesione che può derivare ai ricorrenti dalla mancata partecipazione alla procedura per lo sviluppo economico all'interno delle aree bandite dal MEF in data 2.12.2010 con termine di scadenza al 22.12.2010, per la quale i lavoratori hanno presentato tempestiva domanda, che attiene non a soli aspetti economici ma anche a profili strettamente personali non risarcibili per equivalente.

Merita invece accoglimento il reclamo dell'AAMS volto a far dichiarare l'assoluta estraneità dell'AMSS stessa rispetto alla presente controversia, questione sulla quale non vi è ^{radicale} contestazione della controparte .

Ne consegue che in accoglimento del predetto reclamo il provvedimento del

2)

giudice del lavoro dovrà intendersi rivolto al solo ministero dell'economia e delle finanze.

La natura delle questioni trattate e l'esistenza di pronunce di segno contrario , impongono la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Respinge il reclamo avverso il provvedimento di data 18.1.2011 del giudice del lavoro di Rovereto dott. Michele Cuccaro proposto dal ministero dell'economia e delle finanze .

In accoglimento del reclamo proposto dall'AAMS , così provvede :

accerta e dichiara l'estraneità dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato alla controversia e per l'effetto il provvedimento ex art. 700 c.p.c. del giudice del lavoro di Rovereto d.d. 18.1.2011 dovrà intendersi riferito al solo ministero dell'economia e delle finanze .

Spese compensate .

Si comunichi.

Deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 10.3.2011

Il Presidente

Dott. Mariateresa Dieni

Depositato nella Cancelleria del Tribunale

14 MAR. 2011

Rovereto II

L'Assistente Giudice
Paolo Mazzoni

FAX

3)

Inviato

14 MAR. 2011

OGJ

Dep. S. Antonio
L'Assistente Giudice
Paolo Mazzoni